



25330/17

C.F.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE	Presidente
MAGDA CRISTIANO	Consigliere - Rel.
ANDREA SCALDAFERRI	Consigliere
MASSIMO FERRO	Consigliere
MAURO DI MARZIO	Consigliere

Comm. liquidatore;
compenso;
necessità pres.
rendic.; esclusione

ud. 05/07/2017 PU
Cron. 25330
R.G.N. 13610/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13610/2012 proposto da:

International S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via /
, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Tiziano, elettivamente domiciliato in Roma, alla via i
,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

-controricorrente -

SENT.
6.49
2017

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA depositato il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal
cons. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA
SOLDI, che ha concluso per il rigetto ove la Corte non ritenga di acquisire il
fascicolo d'ufficio;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato () che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato (), con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Internazionale s.r.l., ammessa alla procedura di concordato preventivo, non omologato per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi e integrato da memoria, il decreto del Tribunale di Roma del 27 marzo 2012 che ha liquidato il compenso dovuto al commissario giudiziale, dr. Tiziano () in difetto di presentazione e approvazione del suo rendiconto.

Il dr. () ha resistito con controricorso.

La causa, per la quale era stata disposta relazione ex art. 380 *bis* c.p.c. (nel testo vigente *ratione temporis*), è stata rimessa all'udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il primo motivo del ricorso si compone di due distinte ragioni di censura.

1.1) () lamenta, in primo luogo, che il giudice delegato abbia respinto l'istanza da essa presentata per ottenere lo svincolo delle somme depositate per spese della procedura, rilevando che lo svincolo avrebbe potuto essere disposto solo all'esito della liquidazione di tali spese, e per l'eventuale residuo.

Sostiene in contrario che, una volta intervenuta la revoca del concordato, le somme depositate debbono essere rese immediatamente disponibili per il debitore.

1.2) Deduce, inoltre, che l'art. 165 l. fall. richiama, fra le norme che trovano applicazione nei confronti del commissario giudiziale, l'art. 39 della legge, il quale testualmente prevede che *«la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato»* ed assume che il tribunale ha violato le predette disposizioni, liquidando il compenso del dr. _____ senza richiedergli la previa presentazione del rendiconto, necessaria per verificare quali fossero l'attivo inventariato ed il passivo accertato dal C.G., e senza fissare un'apposita udienza allo scopo, ancorché si trattasse dell'unica sede in cui si sarebbero potute muovere osservazioni all'operato dell'organo della procedura.

2) La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo va dichiarata inammissibile, in quanto volta a contestare un provvedimento del G.D., diverso da quello in questa sede impugnato, contro il quale _____ avrebbe dovuto proporre reclamo al collegio.

3) La seconda censura è infondata.

L'obbligo di presentazione del rendiconto si correla infatti all'esercizio di poteri gestori dell'altrui patrimonio, sorti in virtù di un vincolo negoziale di carattere privatistico o in conseguenza della nomina da parte dell'autorità giudiziaria: il rendiconto rappresenta, in sostanza, lo strumento attraverso il quale il soggetto incaricato fa conoscere il risultato della propria gestione.

Va escluso, pertanto, che il rendiconto debba essere redatto e presentato dal commissario giudiziale, organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite - di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso, complessivamente finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori - ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio (Cass. nn. 4800/98, 11662/98).

L'assunto non trova smentita nel fatto che, a norma dell'art. 165, al commissario giudiziale si applichino (nell'attuale, così come nella previgente disciplina) gli artt. 36, 37, 38 e 39 della l. fall., atteso che il rinvio alle citate disposizioni deve ritenersi effettuato nei limiti in cui esse sono compatibili con le specifiche prerogative dell'organo (Cass. nn. 4800/98 cit, 6187/81).

Neppure rileva, in contrario, che nella specie il C.G. abbia ritenuto di dover presentare un "rendiconto" (indicante le spese sostenute) in data successiva al provvedimento di liquidazione del compenso: in proposito è sufficiente osservare che un adempimento non richiesto dalla legge non può divenire un obbligo giuridico per effetto dell'errato convincimento della parte che ritenga di essere tenuta ad eseguirlo.

La mancata presentazione del rendiconto non preclude, d'altro canto, al debitore, in caso di revoca del concordato non seguita dalla dichiarazione di fallimento, di contestare l'operato del C.G., ove produttivo di un danno, attraverso l'esperimento di un'autonoma azione di responsabilità, né di far valere l'inesatto suo adempimento ai compiti affidatigli, ancorché privo di ripercussioni nella sfera economica, sindacando in sede di impugnazione il provvedimento di liquidazione del compenso per il suo eccessivo ammontare.

4) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il tribunale non abbia tenuto conto che il dr. non aveva redatto l'inventario e che pertanto difettava l'esatta indicazione delle attività e delle passività.

5) Il motivo, che svolge una censura in fatto smentita dall'accertamento del tribunale, il quale ha espressamente posto a fondamento della liquidazione *"l'attivo e il passivo risultanti dall'inventario"*, è inammissibile

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Roma, 5 luglio 2017.

Il cons. est.



Il Presidente

